

Bonus arredi e grandi elettrodomestici: condizioni e limiti di spesa (prima parte)

Sommario

<i>Premessa</i>	2
<i>I soggetti che possono beneficiare del cosiddetto “bonus mobili”</i>	3
<i>Gli interventi edilizi che non danno diritto al “bonus mobili”</i>	7

Premessa

Con l'art 16, comma 2 del DL n. 63/2013¹ il Legislatore ha introdotto una detrazione IRPEF, pari al 50%, conosciuta come "**bonus mobili**" riservata ai contribuenti che acquistano mobili e grandi elettrodomestici (con determinate classe energetiche) per arredare immobili oggetto di ristrutturazione edilizia.

Nello specifico, la detrazione deve essere:

- calcolata entro un importo massimo prestabilito, che non dipende dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, senza possibilità di usufruire della cessione del credito, ovvero di richiedere al fornitore lo sconto in fattura.

Premesso ciò, rammendiamo che la detrazione in oggetto, inizialmente riconosciuta per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2016 è stata successivamente oggetto di continue proroghe.

Ebbene, tra i vari interventi legislativi che hanno interessato la tematica meritano di essere segnalati:

- l'art. 1, comma 37 della Legge n. 234/2021, cosiddetta Legge di Bilancio 2022, che ha prorogato l'agevolazione in commento per le spese sostenute nei periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024;
- l'art. 1, comma 277 della Legge n. 197/2022, cosiddetta Legge di bilancio per il 2023, che ha:
 - ✓ incrementato da € 5000 a € 8.000 il limite di spesa detraibile per le spese sostenute nell'anno 2023;
 - ✓ confermato a € 5.000 il limite detraibile per le spese sostenute nel 2024.

Di seguito l'analisi della questione.

¹ L'art. 16, comma 2 del DL n. 63/2013 afferma che: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".

I soggetti che possono beneficiare del cosiddetto “bonus mobili”

Possono fruire del “**bonus mobili**” tutti i contribuenti IRPEF che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis del TUIR².

² L'art. 16-bis del TUIR prevede che: “1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

- a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 del c.c.;
- b) di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;
- f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
- l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Più precisamente, maturano il diritto alla detrazione i seguenti soggetti IRPEF:

- persone fisiche e società di persone, a prescindere dal fatto che siano o non siano residenti in Italia;
- soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
- soci di cooperative a proprietà indivisa.

Si segnala, altresì, che possono godere della detrazione in questione anche i contribuenti che hanno sostenuto solo:

- una parte delle spese relative all'intervento edilizio ammesso al bonus di ristrutturazione;
- alcune delle spese inerenti alla ristrutturazione. Si pensi ad esempio al pagamento del compenso del professionista che ha provveduto a saldare gli oneri di urbanizzazione³ per conto del cliente.

Diversamente, come chiarito dalla risposta a interpello n. 28/E/2022 qualora le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio fossero state sostenute da uno solo dei due coniugi e quelle per l'arredo dall'altro coniuge, resta preclusa ad entrambi la possibilità di fruire della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Quali interventi edilizi danno accesso al "bonus mobili"?

Per fruire del "**bonus mobili**" l'immobile deve essere oggetto di una ristrutturazione che da diritto alla relativa detrazione. Pertanto, la ristrutturazione deve riguardare:

- singole unità immobiliari residenziali; ovvero
- interventi su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.

6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Dlgs n. 42/2004, ridotte nella misura del 50 per cento.

7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 Legge n. 449/1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".

³ Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E/2022.

Per queste ragioni, non possono godere dell'agevolazione fiscale i contribuenti che:

- rinnovano solo l'arredamento, senza eseguire interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- acquistano mobili e/o elettrodomestici per arredare un'abitazione di nuova costruzione. Si ricorda, infatti, che la detrazione per l'acquisto di mobili spetta solo in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su immobili residenziali già esistenti e non su immobili residenziali di nuova costruzione.

Segnaliamo, inoltre, che è possibile beneficiare del "**bonus mobili**" anche quando:

- la ristrutturazione edilizia interessa una pertinenza dell'immobile, seppur accatastata autonomamente;
- gli arredi e i grandi elettrodomestici sono acquistati per arredare un ambiente diverso da quello oggetto di ristrutturazione edilizia. In tal caso, però, l'intervento di recupero del patrimonio edilizio deve, comunque, interessare l'immobile nel suo complesso.

Su questo punto si sono espressi recentemente i massimi giudici con la sentenza n. 29852/2023 affermando che per poter fruire del "**bonus mobili**" il contribuente deve essere in grado di fornire la prova che i mobili/elettrodomestici sono destinati all'arredo dell'immobile nel quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto all'agevolazione.

Sempre sulla questione rileviamo che gli interventi di recupero edilizio che danno il diritto a beneficiare del "**bonus mobili**" non riguardano solo la "**ristrutturazione edilizia**" in senso tecnico, ma possono comprendere anche gli altri interventi individuati dall'art. 3 del DPR n. 380/2001.

In particolare, costituiscono presupposto per fruire dell'agevolazione fiscale "**bonus mobili**" gli interventi di:

- manutenzione ordinaria, di cui all'art. 3, lett. a) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali - esempi	
Manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali	<ul style="list-style-type: none"> • tinteggiatura pareti e soffitti; • sostituzione di pavimenti; • sostituzione di infissi esterni; • rifacimento di intonaci; • sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni; • riparazione o sostituzione di cancelli o portoni; • riparazione delle grondaie; • riparazione delle mura di cinta.

- manutenzione straordinaria, di cui all'art. 3, lett. b) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di manutenzione straordinaria - esempi	
<ul style="list-style-type: none"> • installazione di ascensori e scale di sicurezza; • realizzazione dei servizi igienici; • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso; 	

- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- costruzione di scale interne;
- sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
- interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia (ad esempio, l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, ovvero l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore);
- sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

- restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 3, lett. c) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di restauro e di risanamento conservativo - esempi

- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio.

- ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, lett. d) del DPR n. 380/2001, eseguiti sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

Interventi di ristrutturazione edilizia - esempi

- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

- ricostruzione o di ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, seppur non rientranti nelle categorie precedenti, ma purché ne sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, lett. c) e d) del DPR n. 380/2001 relativi a interi fabbricati, realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori devono provvedere alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Da ultimo ricordiamo che il "**bonus mobili**" spetta anche quando vengono eseguiti sull'immobile interventi relativi al risparmio energetico. A tal fine è, però, necessario che gli interventi in questione possano considerarsi della stessa tipologia di quelli relativi alla "**manutenzione straordinaria**".

Di conseguenza, non possono fruire dell'agevolazione fiscale gli immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica, effettuati in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Si riporta su quest'ultimo punto la posizione dell'Agenzia delle Entrate che ha chiaramente precisato che il "**bonus mobili**":

- spetta se l'intervento di riqualificazione energetica rientra tra quelli di manutenzione straordinaria. Si pensi ad esempio alla sostituzione della caldaia; diversamente
- non spetta in presenza di interventi di riqualificazione energetica che riguardano l'installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti etc..

Gli interventi edilizi che non danno diritto al "bonus mobili"

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di maturare la detrazione "**bonus mobili**" non rientrano:

- quelli finalizzati all'adozione di misure atte a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non risultino inquadrabili tra gli interventi edilizi agevolabili di cui sopra, quali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.